

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 25 del 28.1.2012.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein
hallinto-oikeus — Finlandia) — P Oy**

(Causa C-6/12) (¹)

[Aiuti di Stato — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Requisito della «selettività» — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera b), i) — Aiuto esistente — Normativa nazionale in materia d'imposta sul reddito delle società — Deducibilità delle perdite subite — Indeducibilità in caso di trasferimento della proprietà — Autorizzazione di deroghe — Potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria]

(2013/C 260/17)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

P Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Regime della deduzione delle perdite delle società — Legislazione relativa all'imposta sul reddito la quale prevede che le perdite registrate nel corso di un esercizio fiscale possono essere riportate e dedotte da eventuali guadagni registrati nel corso degli esercizi successivi — Esclusione della deduzione delle perdite nel caso di un cambiamento di proprietario nel corso dell'anno in cui le perdite sono registrate o dopo quest'ultimo — Eccezione alla regola che esclude la deduzione in presenza di valide ragioni connesse alla continuità dell'attività della società in questione

Dispositivo

- 1) Un regime fiscale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, può soddisfare il requisito della selettività in quanto elemento della nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, qualora sia dimostrato che il sistema di riferimento, ossia il sistema «normale», consiste nel divieto di dedurre perdite nell'ipotesi di cambiamento di proprietario ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della legge n. 1535/1992, del 30 dicembre 1992, relativa all'imposta sul reddito (Tuloverolaki), rispetto al quale il sistema di autorizzazione previsto al terzo comma di tale articolo costituirebbe un'eccezione. Un regime di questo genere può giustificarsi con la natura o con l'economia generale del sistema nel quale esso s'inserisce, e tale giustificazione esclude che l'autorità nazionale competente, per quanto concerne

l'autorizzazione a derogare al divieto di deduzione delle perdite, possa disporre di un potere discrezionale che le consenta di fondare le proprie decisioni di autorizzazione su criteri estranei a tale regime fiscale. La Corte non dispone tuttavia di elementi sufficienti per pronunciarsi in via definitiva su tali qualificazioni.

- 2) L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE non osta a che un regime fiscale, come quello previsto dall'articolo 122, primo e terzo comma, della legge n. 1535/1992, nel caso in cui dovesse essere qualificato come «aiuto di Stato», continui, poiché considerato «esistente», a essere applicato nello Stato membro che ha predisposto tale regime fiscale, fatta salva la competenza della Commissione europea prevista dal richiamato articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(¹) GU C 58 del 25.2.2012.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Gerechtshof te Leeuwarden — Paesi Bassi) — fiscale
eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand/Inspecteur
van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen**

(Causa C-26/12) (¹)

(Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di «gestione di fondi comuni d'investimento»)

(2013/C 260/18)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Leeuwarden

Parti

Ricorrente: fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Leeuwarden — Interpretazione degli articoli 13, parte B, lettera d), punto 6, e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e degli articoli 135, paragrafo 1, lettera g), 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Detrazione dell'imposta versata a monte — Soggetto passivo che, sulla base